

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 24

Interventi urgenti e straordinari per l'attività artistica dell'ente autonomo "Gran Teatro la Fenice".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto la Regione del Veneto intende concorrere a garantire e promuovere la continuità dell'attività artistica del Teatro La Fenice.

Art. 2

Contributi per l'attività artistica dell'ente autonomo "Gran Teatro La Fenice"

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a concorrere alla realizzazione di un programma itinerante dell'ente autonomo "Gran Teatro La Fenice", per la stagione 1996/1997, attraverso l'erogazione di un contributo straordinario di lire 2.200.000.000.

2. L'erogazione del sessanta per cento del contributo avviene su richiesta del sovrintendente l'ente autonomo "Gran Teatro La Fenice", corredata da una concordata programmazione delle manifestazioni e da dettagliato preventivo delle spese conseguenti. Il rimanente quaranta per cento viene erogato a manifestazioni avvenute previa rendicontazione analitica delle spese sostenute.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge per l'anno 1996, quantificati in lire 2.200.000.000, si fa fronte mediante riduzione equivalente dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, della partita n. 3 "Iniziative in materia di cultura" iscritta al capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale per le spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1996. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo n. 70058 denominato "Contributo straordinario a favore dell'ente autonomo Gran Teatro La Fenice di Venezia" con lo stanziamento di lire 2.200.000.000 in termini di competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 agosto 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 24

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 aprile 1996, n. 29/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 maggio 1996, dove ha acquisito il n. 154 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 10 maggio 1996;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 luglio 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Nadia Quarlarsa, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 luglio 1996, n. 7030;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 29 luglio 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 agosto 1996, n. 3458/21208 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.